

**AVVISO n.11929**

**21 Settembre 2005**

**SeDeX – INV.  
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : ABN AMRO BANK  
dell'Avviso  
Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Investment  
Certificates – classe B "ABN AMRO" emessi  
nell'ambito di un programma

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

|   |   |              |                |
|---|---|--------------|----------------|
| Strumenti finanziari:   | <b>“Airbag Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx50 (scadenza agosto 2009) e su Indice S&amp;P/MIB (scadenza settembre 2008)”</b> |              |                |
| Emittente:  | ABN AMRO Bank N.V.  |              |                |
| Rating Emittente:   | Società<br>di Rating  | Long<br>Term | Data<br>Report |
|   | Moody's   | Aa3          | 14/09/2005     |
|   | Standard & Poor's   | AA-          | 14/09/2005     |
|   | Fitch   | AA-          | 07/07/2005     |
| Oggetto:  | <b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>   |              |                |
| Data di inizio negoziazioni:                                  | <b>23 settembre 2005</b>  |              |                |
| Mercato di quotazione:  | Borsa - Comparto SEDEX <i>“segmento investment certificates – classe B”</i><br>Borsa – Comparto TAH                                   |              |                |
| Orari e modalità di negoziazione:                             | Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.6 e IA.6.1.8 delle Istruzioni   |              |                |
| Operatore incaricato ad<br>assolvere l'impegno di quotazione: | M.C.C. S.p.A.<br>Codice specialist: 1798  |              |                |
| Modalità di liquidazione<br>dei contratti:                    | liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa<br>aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.                |              |                |

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

**“Airbag Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx50 (scadenza agosto 2009) e su Indice S&P/MIB (scadenza settembre 2008)”**

|   |  |
|---|--|
| Quantitativo minimo di<br>negoziazione di ciascuna serie: | vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei<br>certificates (colonna “Lotto Neg.”) |
| Controvalore minimo dei blocchi:                          | 150.000 Euro   |

Impegno giornaliero ad esporre  
prezzi denaro e lettera  
per ciascuna serie:

vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei  
certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 23 settembre 2005 gli “Airbag Certificates su Indice Dow Jones Eurostoxx50 (scadenza agosto 2009) e su Indice S&P/MIB (scadenza settembre 2008)” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates;
- Avvertenze e tabella dell’Avviso Integrativo dei certificates;
- Regolamento dei certificates.

| <i>Serie</i> | <i>Isin</i>  | <i>Sigla</i> | <i>SIA</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Sottostante</i> | <i>Start Strike</i> | <i>Scad.</i> | <i>Val. Nom.</i> | <i>Ammontare</i> | <i>Lotto Neg</i> | <i>N.Lotti MM</i> | <i>Stop Strike</i> | <i>Partecip.</i> |
|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1            | NL0000030690 | N03069       | 357338     | SDABNAIRSPMIB34074I8 | S&PMIB             | 34074               | 16/09/2008   | 100              | 70000            | 1                | 50                | 27259,2            | 100%             |
| 2            | NL0000021772 | N02177       | 357342     | SDABNAIRDJES503224H9 | DJEurostoxx50      | 3224,1              | 31/08/2009   | 100              | 25000            | 10               | 10                | 2418,075           | 100%             |

## **AVVERTENZE PER L'INVESTITORE**

### **RISCHI GENERALI DEI CERTIFICATES**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Prima di effettuare l'operazione è bene che l'investitore consulti i propri consulenti professionali in merito alla natura ed al grado di esposizione al rischio che la stessa comporta.

### **Liquidità**

Può verificarsi l'eventualità che il prezzo dei certificates possa essere condizionato, fino ad inficiarne la validità, dalla scarsa liquidità degli stessi. Questi strumenti potrebbero presentare temporanei problemi di liquidità, per cui potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro il market maker assume l'impegno di esporre e ripristinare le posizioni di prezzo vendita/acquisto, secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e con uno spread tra i prezzi denaro/lettera non superiore al differenziale massimo indicato nelle medesime Istruzioni.

### **RISCHI SPECIFICI DEGLI "ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI AZIONARI E AZIONI ITALIANE E ESTERE"**

*Ai fini della presente sezione, i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nei Regolamenti D, E ed F acclusi alla Nota Integrativa (ciascuno il "Regolamento" e cumulativamente i "Regolamenti")*

Gli "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su Indici Azionari e Azioni Italiane e Estere" oggetto della Nota Integrativa sono di due categorie:

- i) "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su Azioni Italiane ed Estere" (di seguito un/gli "**Airbag su Azioni**");
- ii) "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su Indici Azionari" (di seguito un/gli "**Airbag su Indici**").

Gli Airbag su Azioni e gli Airbag su Indici saranno cumulativamente denominati un/gli “**Airbag**” ovvero “**Certificate**” al singolare” e “**Certificates**” al plurale.

I Certificates sono prodotti derivati in quanto il loro prezzo dipende da quello di altre variabili. Nel caso delle emissioni oggetto della Nota Integrativa si tratta di indici azionari, azioni italiane ed estere.. Le informazioni relative ai sottostanti sono rese disponibili presso le fonti indicate: con riferimento alle azioni, al punto 17.(a) della Nota Integrativa e, con riferimento agli indici, al punto 17.(b) della Nota Integrativa.

Gli Airbag oggetto della Nota Integrativa sono strumenti finanziari che permettono all’investitore di avvantaggiarsi di rialzi del Sottostante (azione o indice) e di proteggersi, **nei limiti e nei casi illustrati in appresso**, dai ribassi del medesimo Sottostante.

Acquistare un Airbag equivale ad acquistare un numero di opzioni call pari al Rapporto Airbag (rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop) con strike uguale a zero (quindi un *certificate*), a vendere un numero di opzioni call pari al Rapporto Airbag con strike uguale al Prezzo Stop e ad acquistare un numero di opzioni call pari alla Partecipazione con strike pari al Prezzo Start. Il prezzo da corrispondere in sede di acquisto di un Airbag sarà pertanto il risultato della combinazione dell’acquisto e della vendita di tutte le suddette opzioni call. La stessa combinazione, in termini percentuali, si ritrova nel prezzo dell’Airbag.

All’emissione, il prezzo dell’Airbag è pari al Valore Nominale; successivamente il prezzo potrà anche essere diverso dal Valore Nominale, essendo dato dalla somma delle tre componenti sopra citate valorizzate al prezzo di mercato.

Gli Airbag prevedono il pagamento, in seguito all’esercizio (automatico) alla scadenza, di un importo in Euro:

- (a) nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop, pari al Valore Nominale moltiplicato per il Rapporto Airbag \* (Sottostante Finale/Sottostante Iniziale);
- (b) nel caso in cui il Sottostante Finale sia pari o maggiore del Prezzo Stop, ma inferiore o pari al Prezzo Start, pari al Valore Nominale moltiplicato per 100%;
- (c) nel caso in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Prezzo Start, pari al Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per {Partecipazione \* [(Sottostante Finale -Sottostante Iniziale)/Sottostante Iniziale]}.

dove:

“Sottostante Finale” è il livello del Sottostante (indice o azione) alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“Prezzo Stop” è il valore indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma, corrispondente ad una percentuale del Sottostante Iniziale e sempre inferiore al Prezzo Start;

“Prezzo Start” è il valore indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma, corrispondente ad una percentuale del Sottostante Iniziale;

“Valore Nominale” è l’importo in Euro indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma;

“Rapporto Airbag” è il valore indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma, corrispondente al rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop, quindi sempre superiore a 1;

“Sottostante Iniziale” è il valore indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma;

“Partecipazione” è il valore indicato come tale nella tabella allegata all’Avviso Integrativo del Programma, in base al quale si esprime la misura della partecipazione all’incremento del Sottostante.

In conclusione, l’Airbag fornisce:

- in caso di deprezzamento del Sottostante, un livello di protezione:
  - (i) totale nel caso in cui il Sottostante Finale sia compreso tra il Prezzo Start e il Prezzo Stop;
  - (ii) soltanto parziale nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop;
- in caso di apprezzamento del Sottostante (ossia nel caso in cui il Sottostante Finale sia superiore al Prezzo Start), un livello di partecipazione all’apprezzamento del Sottostante Finale pari alla Partecipazione applicata a tale apprezzamento.

**Nell’eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore dell’Airbag andrà a zero.**

**Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali**

Particolare attenzione deve essere prestata alle Date di Scadenza ed alle modalità di esercizio.

**Sconvolgimento o Evento di Turbativa dei Mercati**Airbag su Azioni

I Regolamenti D ed E prevedono che, qualora per effetto del verificarsi e del perdurare di un Evento di Turbativa di Mercato, vale a dire di una sospensione o di una rilevante limitazione alle negoziazioni del Sottostante come meglio definito all'Articolo 7(A)(1) dei citati Regolamenti, non si riesca a determinare il Sottostante Finale ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante [si veda l'Articolo 7(A)(2) dei ripetuti Regolamenti].

Airbag su Indici

Il Regolamento F prevede che, qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l'importo da liquidare all'investitore in base agli Airbag su Indici a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato, vale a dire, con riferimento agli Airbag su Indici relativi all'Indice S&P/MIB<sup>®</sup>, la mancanza, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tali indici [come meglio definito all'Articolo 7(A)(1)(i) del Regolamento F] e, con riferimento agli Airbag relativi ai rimanenti Indici, una sospensione o una limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, alle contrattazioni dei titoli (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti), durante l'ultima mezz'ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, che interessa il Mercato dei titoli che formano almeno il 20% di tali indici [come meglio definito all'Articolo 7(A)(1)(ii) del Regolamento F], l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale, basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante [si veda l'Articolo 7(A)(2) del Regolamento F].

**Cessazione della Quotazione ed Eventi Rilevanti** (solo per gli Airbag su Azioni)

Qualora un Sottostante cessi definitivamente di essere quotato, l'Emittente pagherà, ad ogni titolare degli Airbag, un equo valore di mercato dei relativi Airbag Certificates, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti [come meglio specificato all'Articolo 7(B) dei Regolamenti D ed E]; nel caso in cui si verifichino eventi che influenzino il valore del Sottostante [si rinvia all'Articolo 7(C) dei Regolamenti D ed E per una più dettagliata indicazione di questa tipologia di eventi], l'Agente di Calcolo effettuerà gli opportuni aggiustamenti alle condizioni ed ai termini degli Airbag Certificates, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi, ovvero procederà, a seconda dei casi e come meglio specificato all'Articolo 7(C) dei Regolamenti D ed E, al pagamento di un equo valore di mercato dei relativi Airbag e liberarsi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

**Aggiustamenti del Sottostante e Cessazione del Calcolo del Sottostante** (solo per gli Airbag su Indici)

Qualora si verificassero eventi che influenzino sostanzialmente le modalità di calcolo del Sottostante ovvero nel caso di cessazione del calcolo del Sottostante [come meglio specificato all'Articolo 7(B)(2) e 7(B)(3) del Regolamento F], l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato dei relativi Bonus ed Airbag Certificates; qualora invece si verifichi un effetto di concentrazione o di diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono il Sottostante [come meglio specificato all'Articolo 7(C) del Regolamento F], l'Agente di Calcolo potrà effettuare gli opportuni aggiustamenti alle condizioni ed ai termini degli Airbag, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi.

#### **Modifiche normative**

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel momento e nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione (inclusa quella fiscale) applicabile, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi (Articolo 9 dei Regolamenti).

#### **Modifiche ai Regolamenti**

L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare ai Regolamenti, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione di un Regolamento, il medesimo Regolamento potrà essere modificato dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento nei modi indicati all'Articolo 10 dei Regolamenti (Articolo 11 dei Regolamenti).

#### **Esercizio automatico a scadenza**

I Certificates sono di tipo "europeo": il loro esercizio avviene quindi solo alla rispettiva scadenza. I Certificates saranno considerati come esercitati alla Data di Scadenza e ai Portatori verrà corrisposto l'Importo di Liquidazione. I Certificates sono esercitati automaticamente senza necessità di far pervenire alcuna dichiarazione di esercizio.

**L'investitore può rinunciare all'esercizio dei Certificates in suo possesso nei modi e tempi stabiliti all'Articolo 4, ultimo alinea, dei Regolamenti.** A tal fine può utilizzare il modulo allegato sub VII alla Nota Integrativa.

#### **Limiti alla negoziabilità dei Certificates**



I Certificates non potranno essere offerti, trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente ovvero in assenza di certe circostanze, né la Nota Integrativa, il presente Avviso Integrativo, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all'Emittente o ai Certificates potranno essere, direttamente o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a o a favore di persone fisiche o giuridiche residenti, costituite, create o aventi il proprio domicilio abituale, nel Regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti d'America e (salvo che non siano poi quotati sulla borsa gestita dall'Official Market of Euronext Amsterdam N.V.) nei Paesi Bassi. L'offerta dei Certificates sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti negli altri paesi nei quali tali strumenti verranno eventualmente offerti.


#### **Agente di Calcolo e Market-Maker: conflitto di interessi**

L'Agente di Calcolo è ABN AMRO BANK N.V., pertanto si evidenzia la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse. Il Market-Maker è MCC S.p.A., membro del Gruppo Bancario di Capitalia S.p.A., società nella quale l'Emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di circa il 9%; pertanto esiste la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse.

**TABELLA A (“Airbag Certificates su Indici”)**

| N. serie | Emittente          | Cod. ISIN   | Sottostante                          | Tipo | Data Emissione | Data Scadenza | Valore Nominale | Cod. Neg. | Quantità | Cash/Physical | Euro p/Americ | Lotto Minimo Esercizio | Lotto Neg. | n. lotti neg. per obb. quot. | Rapporto Airbag | Prezzo Indicativo Airbag | Livello del Sottostante | Sottostante Iniziale | Valuta del Sottostante | Prezzo Start | Prezzo Stop | Partecipazione | Sponsor del Sottostante   |
|----------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------|----------------|---------------|-----------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 1        | ABN AMRO Bank N.V. | NL000030690 | S&P/MIB                              | Cert | 14/09/2005     | 16/09/2008    | 100             | N03069    | 70000    | Cash          | Euro p        | 1                      | 1          | 50                           | 1,25            | 100                      | 34074                   | 34074                | Euro                   | 34074        | 27259,2     | 100%           | Standard & Poors' Inc.    |
| 2        | ABN AMRO Bank N.V. | NL000021772 | Dow Jones Eurostoxx 50 <sup>SM</sup> | Cert | 31/08/2005     | 31/08/2009    | 100             | N02177    | 25000    | Cash          | Euro p        | 10                     | 10         | 10                           | 1,33            | 100                      | 3224,10                 | 3224,10              | Euro                   | 3224,10      | 2418,075    | 100%           | DOW JONES & COMPANY, Inc. |

p.p. ABN AMRO Bank N.V. – 20 settembre 2005



(Andrea Ferri – Procuratore speciale)

**Regolamento F - Regolamento degli “ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su Indici Azionari”**Articolo 1Gli Airbag

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina gli “ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su Indici Azionari S&P/MIB<sup>®</sup>, DAX<sup>®</sup>, NIKKEI 225<sup>®</sup>, AMEX Biotechnology<sup>®</sup>, FTSE 100<sup>®</sup>, Hang Seng China Enterprises<sup>®</sup>, Hang Seng<sup>®</sup>, Standard & Poor’s 500<sup>®</sup>, DOW JONES EUROSTOXX 50<sup>SM</sup> e DOW JONES Industrial Average<sup>SM</sup>” (di seguito, sia al singolare che al plurale, gli “Airbag”). Gli Airbag sono emessi da ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO Bank N.V.” o l’ “Emittente”), con le caratteristiche indicate nel Regolamento, nell’ambito del programma di emissione degli “ABN AMRO Bank N.V. Bonus Certificates e Airbag Certificates” (il “Programma”). Nel caso di esercizio degli Airbag , l’Emittente sarà obbligato a pagare al relativo portatore (il “Portatore”), per ciascun Airbag, secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento, un importo pari a l’Importo di Liquidazione (come definito all’Articolo 2).

Articolo 2Definizioni

Ai fini del Regolamento i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Agente di Calcolo**” indica ABN AMRO Bank N.V. con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi;

“**Agente di Regolamento**” indica BNP Paribas, Securities Services, Filiale di Milano, Piazza San Fedele n. 2; nonché, ogni altro ulteriore ovvero alternativo agente (o agenti) di regolamento, ovvero sistema (o sistemi) di regolamento, riconosciuto dall’Emittente di volta in volta e comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 10 (ciascuno un “Agente di Regolamento” e, insieme, “Agenti di Regolamento”);

“**Avviso Integrativo del Programma**” indica ciascun avviso integrativo attinente alle specifiche emissioni di Airbag effettuate in base al Programma;

“**Airbag**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Coefficiente di Adeguamento**” ha il significato di cui all’Articolo 7(B);

“**Data di Determinazione del Sottostante Finale**” indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, salvo gli aggiustamenti di cui all’Articolo 7(A)(2)a;

“**Data di Pagamento**” indica il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“**Data di Scadenza**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, la data ivi indicata come tale;

“**Dichiarazione di Rinuncia**” ha il significato indicato all’Articolo 4;

**“Emittente”** ha il significato di cui all’Articolo 1;

**“Evento Modificativo”** è ciascun evento indicato come tale all’Articolo 7(C);

**“Giorno di Borsa Aperta”** indica un giorno di negoziazione del Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX<sup>TM</sup>);

**“Giorno di Negoziazione”** indica, per gli Airbag su indice su indice Dow Jones EUROSTOXX50<sup>SM</sup>, un giorno in cui lo Sponsor Calcola e pubblica il livello di chiusura dell’Indice e un giorno in cui il novanta per cento dei titoli costituenti tale indice per capitalizzazione sono negoziati nei rispettivi Mercati; e indica, per tutti rimanenti Airbag, ogni giorno che è un giorno di negoziazione in ciascun Mercato o Mercato Collegato, con esclusione dei giorni in cui è previsto che detto Mercato o Mercato Collegato chiuda prima del suo consueto orario giornaliero;

**“Giorno di Pagamento”** indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET);

**“Giorno di Sconvolgimento di Mercato”** indica un Giorno di Negoziazione in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato;

**“Giorno Lavorativo”** indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui ciascun Agente di Regolamento è aperto;

**“Importo di Liquidazione”** indica un importo in Euro, per ciascun Airbag, dal quale dovranno essere sottratte le Spese, determinato dall’Agente di Calcolo, alla Data di Determinazione del Sottostante Finale, come in appresso illustrato:

(a) nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop, sarà pari a:

$\text{Valore Nominale} * \text{Rapporto Airbag} * (\text{Sottostante Finale} / \text{Sottostante Iniziale});$

(b) nel caso in cui il Sottostante Finale sia pari o maggiore del Prezzo Stop, ma pari o inferiore al Prezzo Start, sarà pari a:

$\text{Valore Nominale} * 100\%;$

(c) nel caso in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Prezzo Start, sarà pari, a:

$\text{Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per } \{ \text{Partecipazione} * [(\text{Sottostante Finale} - \text{Sottostante Iniziale}) / \text{Sottostante Iniziale}] \}.$

Qualora l’Importo di Liquidazione così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso;

**“Intermediari Aderenti”** sono i soggetti indicati all’Articolo 3;

**“Lotto Minimo di Esercizio”** indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, il numero ivi indicato come tale;

**“Mercato” o “Mercato di Riferimento”** indica:

- per gli Airbag su indice S&P/MIB<sup>®</sup>, il Mercato Telematico Azionario e il Nuovo Mercato gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero ogni successore di tali mercati o sistemi di quotazioni;
- per gli Airbag su indice Dow Jones EUROSTOXX 50<sup>SM</sup>, ciascuno dei mercati o sistema di quotazioni dell’area euro a cui l’indice Dow Jones EUROSTOXX 50<sup>SM</sup> faccia riferimento ovvero ogni successore di tali mercati o sistemi di quotazioni;

- per tutti i rimanenti Airbag, il mercato o sistema di quotazioni a cui l'Indice indicato nella corrispondente Serie faccia riferimento ovvero ogni successore di tale mercato o sistema di quotazioni;

**“Mercato Collegato”** indica il principale mercato regolamentato delle opzioni o dei futures o di altri contratti derivati sul Sottostante;

**“Ora di Determinazione”** indica, limitatamente agli Airbag su indici diversi dallo S&P/MIB<sup>®</sup>, l'ora in cui lo Sponsor calcola il valore ufficiale di chiusura di tale indice;

**“Partecipazione”** è il valore indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, salvo gli aggiustamenti di cui all'Articolo 7;

**“Periodo di Determinazione del Sottostante Finale”** indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza ed ha durata di cinque Giorni di Negoziazione;

**“Portatore”** indica la persona legittimata a disporre degli Airbag nel conto acceso dall'Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dell'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto;

**“Prezzo Start”** è il valore indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, salvo gli aggiustamenti di cui all'Articolo 7;

**“Prezzo Stop”** è il valore indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, salvo gli aggiustamenti di cui all'Articolo 7;

**“Programma”** ha il significato di cui all'Articolo 1;

**“Rapporto Airbag”** è il valore indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, corrispondente al rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop, arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale;

**“Regolamento”** ha il significato di cui all'Articolo 1;

**“Sconvolgimento di Mercato”** è ciascun evento indicato come tale all'Articolo 7(A)(1);

**“Serie”** indica ciascuna delle serie di Airbag, quali indicate nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma;

**“Spese”** indica tutte le tasse, oneri, imposte e/o spese, inclusi qualsiasi spesa di esercizio, bolli, diritti conseguenti o connessi all'esercizio degli Airbag o comunque dovuti in relazione agli Airbag per l'attività di soggetti che svolgano un ruolo diverso da quello dell'Emittente;

**“Sponsor”** indica l'entità che calcola e rileva ciascun Sottostante, quale indicata nell'Avviso Integrativo del Programma”; il riferimento allo Sponsor include ogni successivo sponsor del Sottostante individuato ai sensi dell'Articolo 7;

**“Sottostante”** indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'indice indicato nella tabella allegata al relativo cui all'Avviso Integrativo del Programma alla voce “Sottostante”, soggetto agli aggiustamenti di cui all'Articolo 7;

**“Sottostante Finale”** indica, salvo quanto previsto all'Articolo 7(A)(2), un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l'Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari a:

- (A) per gli Airbag su indice S&P/MIB<sup>®</sup>, il valore di tale indice calcolato sulla base dei prezzi d'asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono alla Data di Determinazione del Sottostante Finale; qualora entro il termine della seduta di borsa non fosse determinato il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti tale indice, l'Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti adottando i medesimi criteri utilizzati al medesimo fine sul Mercato Collegato per i contratti derivati sullo stesso indice; ove non esistano contratti derivati relativi a tali indici quotati nel Mercato Collegato, l'Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti sulla base dei prezzi registrati nel Giorno di Negoziazione precedente in cui sia stato registrato un prezzo di quotazione per gli stessi strumenti, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione;
- (B) per tutti i rimanenti Airbag, il livello del Sottostante all'Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

**“Sottostante Iniziale”** indica il livello del Sottostante indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma;

**“Valore Nominale”** è l'importo in Euro indicato come tale nella Tabella allegata al relativo Avviso Integrativo del Programma, salvo quanto previsto all'Articolo 7.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel Regolamento e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento medesimo.

### Articolo 3

#### Trasferimento degli Airbag

Il trasferimento degli Airbag avverrà esclusivamente tramite l'annotazione di tale trasferimento nel conto terzi, intestato all'Agente di Regolamento, presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Aderenti”) presso cui il venditore degli Airbag e l'acquirente degli stessi detengono rispettivamente il proprio conto.

### Articolo 4

#### Esercizio degli Airbag e rinuncia

- **Esercizio** – Gli Airbag sono esercitabili solo alla Data di Scadenza. L'esercizio degli Airbag alla Data di Scadenza è automatico. Conseguentemente i Portatori saranno creditori dell'Importo di Liquidazione (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare gli Airbag. Conformemente alle norme contenute nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., dal terzo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scadenza gli Airbag non saranno più negoziabili sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX<sup>TM</sup>).

- **Esclusione di responsabilità** - Salvo i casi di colpa grave o dolo, né l’Emittente né l’Agente di Calcolo (se diverso dall’Emittente) saranno responsabili per errori o omissioni nel calcolo dell’Importo di Liquidazione.
- **Pagamento** - Ciascun Airbag dà diritto al Portatore di ricevere l’Importo di Liquidazione dall’Emittente alla Data di Pagamento. Qualora tale data non dovesse essere un Giorno di Pagamento, l’Importo di Liquidazione sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data e su tale Importo di Liquidazione non matureranno interessi o altri diritti.
- **Metodo di pagamento** - L’Emittente verserà l’Importo di Liquidazione attraverso accredito sul conto che il Portatore detiene presso l’Intermediario Aderente sul cui “conto terzi”, acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati gli Airbag. Il pagamento di qualsiasi importo sarà soggetto a tutti gli adempimenti fiscali e legali riferibili al medesimo.
- **Spese** – Tutte le Spese relative a ciascun Airbag sono ad esclusivo carico dei Portatori e nessun pagamento dell’Importo di Liquidazione con riferimento a un Airbag sarà effettuato finché tutte le relative Spese non siano pagate.
- **Esercizio e rischio di regolamento** – Gli adempimenti connessi all’Esercizio ed al regolamento degli Airbag sono soggetti alla relativa normativa applicabile nel corrispondente periodo e né l’Emittente né qualsiasi Agente di Regolamento saranno responsabili se non fossero in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di tale normativa.
- **Rinuncia al pagamento dell’Importo di Liquidazione** - Il Portatore ha facoltà di rinunciare a ricevere dall’Emittente l’Importo di Liquidazione. La dichiarazione di rinuncia a ricevere l’Importo di Liquidazione (la “**Dichiarazione di Rinuncia**”), compilata secondo il modello allegato alla Nota Integrativa relativa al Programma e contenente tutti gli elementi identificativi gli Airbag interessati, deve pervenire via fax all’Emittente, all’Agente di Regolamento e all’Intermediario Aderente sul cui “conto terzi”, acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati gli Airbag. La Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax entro le ore 10.00, salvo ritardi nella determinazione del valore del relativo Sottostante per quanto ipotizzato all’Articolo 2 alla definizione di “Sottostante Finale”, in relazione agli Airbag su indice S&P/MIB®, della Data di Determinazione del Sottostante Finale e, in relazione agli Airbag sugli altri Sottostanti, del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale.

## Articolo 5

### Agenti

- (a) **Agente di Regolamento** – L’Emittente si riserva il diritto di sostituire ovvero di rimuovere dall’incarico in qualsiasi momento ciascun Agente di Regolamento e di nominare altri ovvero ulteriori agenti. Tuttavia, la rimozione dall’incarico dell’Agente di Regolamento avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Regolamento e, nel caso in cui uno o più Airbag siano quotati in qualsiasi mercato o offerti in qualsiasi giurisdizione, ci sia un Agente di Regolamento avente sede in ciascun paese designato per tale mercato o giurisdizione. Le suddette

variazioni saranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'Articolo 10. Ciascun Agente di Regolamento agisce esclusivamente come agente dell'Emittente e non assume alcun dovere o obbligazione nei confronti dei Portatori. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Agente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

- (b) **Agente di Calcolo** – L'Emittente può nominare un nuovo Agente di Calcolo secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare, in qualsiasi momento, un altro soggetto quale Agente di Calcolo. Resta, tuttavia, inteso che la rimozione dall'incarico dell'Agente di Calcolo avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Calcolo. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai Portatori secondo le modalità di cui all'Articolo 10.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) agisce esclusivamente come agente dell'Emittente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell'Emittente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) può, con il consenso dell'Emittente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall'Emittente, quest'ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

#### Articolo 6

##### Imposte e tasse

Qualunque tassa o imposta dovuta in relazione all'esercizio degli Airbag sarà interamente a carico del Portatore. Pertanto, il Portatore sarà tenuto a rimborsare all'Emittente qualsiasi costo sostenuto da quest'ultimo a tale titolo.

#### Articolo 7

##### Sconvolgimenti di Mercato; aggiustamenti del Sottostante; effetti di concentrazione o diluizione

- (A) **Sconvolgimenti di Mercato** - Per "Sconvolgimento di Mercato" si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione,
- (i) con riferimento all'indice S&P/MIB®, (A) la mancanza, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tale indice; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello

dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) una sospensione o limitazione se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tale indice negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni;

- (ii) con riferimento ai rimanenti Sottostanti, una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante l'ultima mezz'ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, (A) alle contrattazioni dei titoli (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che interessa il Mercato dei titoli che formano almeno il 20% del Sottostante; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti).

Una limitazione alle negoziazioni nel corso del Giorno di Negoziazione dovuta a variazioni nei prezzi eccedenti i livelli permessi dal relativo mercato può, ove ritenuto opportuno dall'Agente di Calcolo, costituire uno Sconvolgimento di Mercato.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato mediante avviso di borsa.

**(A)(2) Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato** - Qualora tutti i Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Determinazione del Sottostante Finale siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Sottostante Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza

**(B) Aggiustamenti del Sottostante** - L'Agente di Calcolo apporterà gli aggiustamenti indicati in appresso:

- (1) Se il Sottostante: (a) non dovesse essere più calcolato e pubblicato dall'attuale Sponsor, ma venisse calcolato e pubblicato da un nuovo Sponsor accettato dall'Agente di Calcolo; o (b) dovesse essere sostituito da un diverso indice calcolato secondo una formula ritenuta

sostanzialmente simile dall'Agente di Calcolo, verrà utilizzato, a seconda dei casi, l'indice pubblicato dal nuovo sponsor o il nuovo indice, dandone comunicazione ai Portatori mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 10;

- (2) Se: lo Sponsor del Sottostante modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo del Sottostante, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere il Sottostante inalterato in presenza di cambiamenti nelle azioni che lo compongono o al verificarsi di altri avvenimenti di routine), allora l'Emittente potrà (i) sostituire (previo parere favorevole dell'Agente di Calcolo) il Sottostante con il Sottostante così modificato, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") che assicuri la continuità con l'attività sottostante gli Airbag. Ai Portatori verrà data comunicazione della modifica al Sottostante nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento e del parere dell'Agente di Calcolo mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 10, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dagli Airbag secondo quanto previsto dal successivo punto (3).

- (3) Se lo Sponsor del Sottostante, ovvero - ove applicabile - il nuovo sponsor, cessa di calcolare o pubblicare il Sottostante, allora l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione agli Airbag corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato degli Airbag dai medesimi posseduti in base all'ultimo valore disponibile del Sottostante calcolato e diffuso dallo Sponsor e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Tale valore di mercato sarà determinato in buona fede dall'Emittente, tenuto conto del parere dell'Agente di Calcolo.

I Portatori saranno messi a conoscenza del valore di mercato così determinato nonché del parere dell'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 10, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato determinato il valore di mercato.

- (C) **Effetti di concentrazione o diluizione** - Se si verifica un effetto, non considerato dallo Sponsor, di concentrazione ovvero diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono il Sottostante, inclusi i casi in cui tale effetto sia dovuto al pagamento di dividendi straordinari, ovvero di dividendi in danaro complessivamente pari o maggiori all'8% su base annua del valore corrente delle azioni che compongono il Sottostante ("Evento Modificativo"), l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alla Partecipazione e/o al Prezzo Start e/o al Prezzo Stop, e quindi al Rapporto Airbag, in modo tale che il valore economico degli Airbag rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli

effetti di concentrazione o di diluizione sopra menzionati. L'Agente di Calcolo potrà, ma non dovrà, determinare le suddette correzioni facendo riferimento alla correzione effettuata in un Mercato Collegato in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni sul Sottostante trattate su quella borsa delle opzioni. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Modificativo. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo (C).

#### Articolo 8

##### Acquisti di Airbag da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli Airbag sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli Airbag così acquistati ovvero rinegoziarli.

#### Articolo 9

##### Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dagli Airbag s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato degli Airbag il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi.

Il pagamento di tale somme di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci Giorni Lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi dell'Articolo 10.

#### Articolo 10

##### Comunicazioni

Ogni comunicazione ai Portatori, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal presente Regolamento, s'intenderà validamente effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Ciascuna comunicazione si intenderà effettuata il giorno in cui tale annuncio o avviso venga pubblicato ovvero, laddove lo stesso annuncio venga pubblicato in più date, il primo giorno in cui tale annuncio o avviso sia diffuso.

#### Articolo 11

### Calcoli, determinazioni e modifiche

- (a) **Calcoli e determinazioni** - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Modifiche** - L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento, il medesimo Regolamento potrà essere modificato dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento nei modi indicati all'Articolo 10 del Regolamento.

### Articolo 12

#### Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto degli Airbag, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Regolamento, sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al Regolamento, è competente il foro di Milano.

### Articolo 13

#### Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, a sua discrezione, ulteriori titoli con le stesse caratteristiche e termini degli Airbag.

### Articolo 14

#### Lingua del Regolamento

Nel caso in cui il Regolamento venga pubblicato in una lingua diversa dall'italiano ed emergano contestazioni in ordine all'interpretazione dello stesso, farà fede la versione in lingua italiana.